Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° 7 di Registro	**Seduta del 27/04/2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI.

L'anno ***duemilaventitre*** il giorno ***ventisette*** del mese di ***aprile*** alle ore ***16:00***, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	*MANGIANTE Gian Alberto – Sindaco*	X			10)	*ONETO Chiara*	X		
2)	*COVACCI Elisa Elena – Vice Sindaco*	X			11)	*ORBOLO Antonella*		X	
3)	*BARBIERI Matteo*	X			12)	*PIAZZE Stefano*	X		
4)	*BEANI Emilia Angela*	X			13)	*PITTAU Aurora*		X	
5)	*BERSAGLIO Danilo*	X			14)	*ROMANENGO Carlo*	X		
6)	*CORSI Laura*	X			15)	*SANGUINETI Luca*	X		
7)	*DI MARTINO Daniele*	X			16)	*STEFANI Guido*		X	
8)	*MAGGI Mario*	X			17)	*VACCAREZZA Elisa*		X	
9)	*MANGIANTE Luca*	X			**Presenti n. *13* Assenti n. 04** **E' presente l'Assessore esterno PIAZZE ENRICO**				

Assume la presidenza della seduta il **Presidente del Consiglio Comunale, *Avv. Matteo Barbieri.***

E' presente l'Assessore Esterno, ***Arch. Enrico Piazze.***

Assiste alla seduta il Segretario Generale, **Dott.ssa Grazia Mori**

IL PRESIDENTE PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA ISCRITTA AL PUNTO 07 DELL'ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO: ”*APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI*”.

Richiamato l'art. 1 comma 775 della L. 197/2022 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 -2025 alla data del 30/04/2023;

Dato atto che, nel caso specifico oggetto della presente determinazione, il bilancio a cui far riferimento è quello dell’esercizio 2022, desunto dal bilancio pluriennale 2022/2024 approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 13 Del 28/03/2022 relativi allegati;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 446/97 che testualmente dispone all’art. 52 comma 1 “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Richiamato l’art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/97 che specifica i criteri a cui devono conformarsi i regolamenti comunali, per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione dei tributi comunali;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Preso atto che la Tari è disciplinata dalla Legge 147/2013 all'art. 1 comma 641 e seguenti.

Richiamato l'art. 1 comma 682 della Legge 147/2013 che sancisce "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina…... a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta"*;*

Richiamato l'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019, relativamente alle modalità di trasmissione dei regolamenti tributari al Ministero dell'Economia e della Finanza, che ha provveduto all'abrogazione del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e all'abrogazione del comma 2 dell'art. Art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.

Richiamato il vigente Regolamento Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/06/2021 con efficacia dal 01/01/2021;

Richiamato l'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]". L'articolo 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dispone che "gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre".

Preso atto dell'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che ha introdotto "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

Tenuto conto che l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies sopra citato, specificando che: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Richiamato il sopra citato art. 15 bis del D.L. 34/2019 che cita testualmente "*1)* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 15 e' sostituito dal seguente: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ";
b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: "15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno".

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012 che sancisce al punto 1 "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di: 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

Rilevato che nel rispetto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione successivamente modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012, è pervenuto, sul presente provvedimento, in data 06/04/2023, Prot. Com. n. 11372, il parere favorevole dell'Organo di Revisione medesimo, allegato al presente atto;

Preso atto dell'art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 con la quale è stata istituita l'Autorità di Regolazione per Energia, reti e Ambiente (ARERA) per estendere a tale ente la supervisione dello sviluppo del mercato dei rifiuti, unitamente alla regolazione tariffaria al fine di rendere più omogenei i servizi erogati per la raccolta dei rifiuti sul territorio nazionale nell'intento di verificare la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza.

Richiamate:
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 24/11/2020 n. 493/2020/R/RIF recante "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie 2021;
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 30/03/2021 n. 138/2021/R/RIF recante "avvio del procedimento per la definizione del metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 03/08/2021 n. 363/2021/R/RIF recante "Approvazione del medotodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/2022 riguardante l'adozione dello Schema Regolatorio I (base) per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti (TQRIF) vigenti dal 1° gennaio 2023 di cui alla deliberazione ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022.

Richiamata la Deliberazione ARERA del 18/01/2022 n. 15/2022/R/RIF e del relativo allegato A, quale parte integrante e sostanziale, attinente la regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei rifiuti Urbani con decorrenza dal 01/01/2023 dell'entrata in vigore degli obblighi in materia di qualità del servizio con la quale ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità di gestione dei rifiuti urbani;

Preso atto dell'Allegato A della suddetta deliberazione Arera che introduce le seguenti disposizioni da recepire all'interno del Regolamento per l'applicazione della Tari:

- Titolo II ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 6 Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Articolo 7 Contenuti minimi della risposta alle richieste di attivazione del servizio

Articolo 8 Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio

Articolo 10 Modalità per la variazione o cessazione del servizio

Articolo 11 Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio

Articolo 12 Tempo di risposta alle richieste di variazione o di cessazione del servizio

- Titolo III RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
Articolo 13 Classificazione delle richieste scritte dell'utente

Articolo 14 Tempo di risposta motivata ai reclami scritti

Articolo 15 Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni .

Articolo 16 Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati .

Articolo 17 Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

Articolo 18 Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

- Titolo IV PUNTI DI CONTATTO CON L'UTENTE

Articolo 19 Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online

Articolo 20 Obblighi di servizio telefonico

Articolo 22 Contenuti informativi minimi dei punti di contatto con l'utente

- Titolo V MODALITÁ E PERIODIOCITÁ DI PAGAMENTO, RATEIZZAZIONE E RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

Articolo 23 *Termine per il pagamento*

Articolo 24 Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI

Articolo 25 Modalità e strumenti di pagamento in regime di tariffa corrispettiva

Articolo 26 Periodicità di riscossione

Articolo 27 Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

Articolo 28 Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

Preso atto della relazione dell'IFel del 12/12/2022 "Schema di modifiche del regolamento per l'applicazione della Tari in recepimento della delibera ARERA 15/2022 di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che evidenzia sovente l'incompatibilità tra le disposizioni Arera e le disposizioni normative tributarie alle quali gli enti comunali devono attenersi strettamente specie in tema di ulteriore rateizzazione degli avvisi bonari e di variazione dei termini per l'effetuazione dei rimborsi, temi per il quale IFEL non individua alcun obbligo mormativo di recepimeto di tale prescrizione imposto dalla delibera ARERA.

Tenuto conto delle indicazioni fornite da IFEL in tema di modifiche al Regolamento Tari per il rcepimento della delibera ARERA n. 15/2022 e tenuto conto dell'adozione da parte del nostro Ente dello Schema Regolatorio I (base) per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti (TQRIF);

Preso atto di aver recepito le disposizione della delibera ARERA n. 15/2022 all'interno del Regolameto Tari nei seguenti articoli:

- Art. 12 – Periodi di applicazione del tributo e obbligo dichiarativo;
- Art. 28 – Esercizio opzione per il conferimento dei Rifiuti Urbani delle utenze non domestiche al di fuori del regime di privativa comunale;
- Art. 30 – Contenuto della dichiarazione;
- Art. 31 – Termini di presentazione della domanda
- Art 31 bis – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati (articolo di nuova costituzione);
- Art. 33 – Riscossione
- Art. 36 – Entrata in vigore

Ritenuto di approvare le modifiche al predetto Regolamento TARI che entreranno in vigore dal 1/1/2023.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito www.finanze.gov.it ai sensi della normativa vigente;

Il **Presidente** lascia la parola per l'illustrazione al **Sindaco** e, non essendoci interventi, pone in votazione il provvedimento per alzata di mano il cui esito è il seguente:

- presenti n. 13, votanti n. 10, favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 3(consiglieri:L.Corsi,M.Maggi,D.DiMartino)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

D E L I B E R A

1) di richiamare le premesse che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto della Deliberazione ARERA del 18/01/2022 n. 15/2022/R/RIF e del relativo allegato A attinente la regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei rifiuti Urbani con decorrenza dal 01/01/2023 dell'entrata in vigore degli obblighi in materia di qualità del servizio con la quale ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità di gestione dei rifiuti urbani tenuto altresì conto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/2022 riguardante l'adozione dello Schema Regolatorio I (base) per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti (TQRIF) vigenti dal 1° gennaio 2023 di cui alla deliberazione ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022;

3) di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, le modifiche al Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tari nel testo che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ed il testo dell'allegato A del Regolamento medesimo riportante l'elencazione delle categorie per l'applicazione della Tari sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche, precisando che il recepimento delle disposizioni della Deliberazione Arera n. n. 15/2022/R/RIF è stato attuato mediante modifica ed integrazione dei seguenti articoli:

- Art. 12 – Periodi di applicazione del tributo e obbligo dichiarativo;
- Art. 28 – Esercizio opzione per il conferimento dei Rifiuti Urbani delle utenze non domestiche al di fuori del regime di privativa comunale;
- Art. 30 – Contenuto della dichiarazione;
- Art. 31 – Termini di presentazione della domanda
- Art 31 bis – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati (articolo di nuova costituzione);
- Art. 33 – Riscossione
- Art. 36 – Entrata in vigore

4) di prendere atto che il summenzionato Regolamento come modificato entrerà in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023 nel rispetto dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448;

5) di dare atto che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

6) di disporre la pubblicazione del suddetto Regolamento Tari, nella sezione "Statuto e Regolamenti" e nella sezione "Tributi " nonché nella sezione "Trasparenza Tari";

7) di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato si applicano le vigenti disposizioni di legge nonché le altre disposizioni previste dai regolamenti comunali se non incompatibili nonché le disposizioni previste nei provvedimenti ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, Legge 205 del 27/12/217;

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito www.finanze.gov.it ai sensi della normativa vigente;

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione onde assicurare il regolare e puntuale espletamento della gestione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

-presenti n. 13, votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, con votazione unanime

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale	**Il Segretario Comunale**
Avv. Matteo Barbieri	Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali
Ufficio TARI

Proposta di Deliberazione n° 18 del 31/03/2023

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI**

Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 267)

☒ *Visto*: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Dirigente
Data **31/03/2023** COSTA CARLO / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio Ragioneria

Proposta di Deliberazione n° 18del 31/03/2023

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI**

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

(ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 267 e della Circolare Ministeriale n° 25 del 01/10/1997)

❑ *Visto*: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Dirigente

(COSTA CARLO / INFOCERT SPA)

Data **31/03/2023**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate